



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 2 Data 20-01-2016	OGGETTO: INSERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN COMUNITA'-ADEMPIMENTI
-----------------------------	---

L'anno **duemilasedici** il giorno **venti** del mese di **gennaio** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze si è riunita la GIUNTA COMUNALE regolarmente convocata nei modi e termini di legge

Su numero **3** componenti risultano

Lorena Marco	Sindaco	Presente
Bovo Massimo	Vice Sindaco	Presente
Camera Alessandro	Assessore	Presente

Totale presenti n. 3

Totale assenti n. 0.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Visco Dott. Maurizio Gianlucio**

Il Presidente Sig. Lorena Marco nella sua qualità di Sindaco dopo aver constatato la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere ed a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto



COMUNE di PARONA

(Prov. di Pavia)

PROPOSTA N. 2
ASSESSORATO PROPONENTE:
PROBLEMI SOCIALI/LAVORO/SANITA`
ASSESSORE: Camera Alessandro

**OGGETTO INSERIMENTO DI NUCLEO FAMILIARE CON MINORI IN
COMUNITA'-ADEMPIMENTI**

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la suindicata proposta di deliberazione;

PREMESSO che con decreto provvisorio del Tribunale per i minorenni di Milano (rif. Proc. N. 1889/2011 R.G.E.) in data 13.10.2011 era stato disposto l'affidamento dei minori C.O., K.K. e K.H. al Comune di Parona perché, pur mantenendoli collocati c/o la madre, attivasse sostegni importanti al nucleo familiare e in collaborazione con la U.O.N.P.I.A., svolgesse indagini approfondite sulla problematica situazione familiare;

RICHIAMATO da ultimo il decreto provvisorio del suddetto tribunale per i minorenni di Milano emesso in data 30.12.2015 con cui è stato disposto l'affidamento anche della minore P.C. al Comune di Parona ed il collocamento degli stessi preferibilmente con la madre S.S., ma anche senza il suo consenso, presso una Comunità individuata dal Servizio Tutela Minori del Piano di Zona, incaricando a tal fine i servizi dell'ente affidatario, in collaborazione con i servizi specialistici dell'ASL di provvedere in merito;

DATO ATTO che l'Assistente Sociale del Piano di Zona ha individuato quale Comunità disponibile ed idonea all'accoglienza l'Associazione Casa di Accoglienza "Madre della Pietà Celeste" –ONLUS con sede legale a Besate (MI) in Piazza Don Zanatti, 2 C.F. 90015020150 e struttura ospitante in Garlasco (PV);

CONSIDERATO che la madre ha acconsentito ad accompagnare i minori in casa di accoglienza e che la decorrenza effettiva dell'ospitalità per tutto il nucleo così come sopra composto, decorre dal 11.01.2016;

RITENUTO che il collocamento in detta struttura comunitaria mamma-bambino, come da comunicazione agli atti prot. com. n. 207 in data 14.01.2016 fatta pervenire dalla succitata Casa di Accoglienza comporta una retta giornaliera di:

- € 65,00.= esente I.V.A. al giorno per ciascun dei 4 minori
- € 40,00 = esente I.V.A. al giorno per la madre

DATO ATTO che l'affidamento del servizio di che trattasi, per il periodo dal 11.01.2016 per quattro mesi, così come determinato dal Tribunale per i Minorenni, costituisce affidamento

diretto, ai sensi dei commi 9 e 11 dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni;

RITENUTO di procedere in merito, demandando al Responsabile di Servizio competente l'impegno della relativa spesa a carico del Comune di Parona;

PRECISATO che la spesa viene finanziata come segue:

- per i minori C.O., K.K., K.H. e P.C. il Comune di Parona sopporta la spesa del 50% della retta di ricovero mentre il restante 50% verrà corrisposto dai Comuni di Sant'Angelo Lomellina, Mortara e Rosasco;
- per la madre dei citati minori, S.S. il Comune di Parona sopporta il 100% della retta di ricovero;

VISTA: la

- a) Legge n. 328/2000, articolo 6, comma 4°: *“Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica”*..
- b) Legge Regionale n. 3/2008, articolo 6:
 - Comma 4°: *“Gli oneri per le prestazioni sociali e le quote a carico dei comuni, relative a prestazioni sociosanitarie, sono a carico del comune in cui la persona assistita è residente”*.
 - Comma 5°: *“In caso di ricovero in unità d'offerta residenziale, gli oneri sono a carico del comune di residenza o di dimora dell'assistito al momento del ricovero, essendo irrilevante il cambiamento di residenza o di dimora determinato dal ricovero”*.
 - Comma 8°: *“In caso di affidamento familiare di un minore, le prestazioni assistenziali, diverse dai contributi alla famiglia affidataria, sono a carico del comune che ha avviato l'affido”*

VISTO l'art. 125 del D. L.vo n. 163/2006 e succ. mod. e int.;

VISTO il D.L.vo n. 267/2000;

PRESO ATTO che sulla G.U. n. 254 del 31.10.2015 è stato pubblicato il decreto 28.10.2015 del Ministero dell'Interno con il quale è stato differito al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 da parte degli enti locali e che, pertanto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale data;

DATO ATTO che nel corso della gestione provvisoria l'ente può disporre pagamenti solo per l'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, per le spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, per le sole operazioni necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

RICHIAMATO il comma 5 dell'art. 163 del T.U.E.L il quale dispone che “nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:

- a) tassativamente regolate dalla legge;
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

CONSIDERATO che trattasi di spesa relativa ad obbligo di legge;
VISTO il bilancio pluriennale 2015/2017, approvato con deliberazione del C.C. n. 31 del 24.07.2015;
VISTO il T.U.E.L.;
VISTO e **PRESO ATTO** del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

Con votazione unanime,

D E L I B E R A

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono materialmente riportati:

- 1) **DI COLLOCARE**, per le motivazioni espresse in premessa, i minori C.O., K.K., K.H. e P.C. e la madre S.S. presso la comunità Associazione Casa di Accoglienza "Madre della Pietà Celeste" –ONLUS con sede legale a Besate (MI) in Piazza Don Zanatti, 2 C.F. 90015020150 e struttura ospitante in Garlasco (PV), per un periodo provvisorio di mesi 4 decorrente dal 11.01.2016, fino a nuove e successive disposizioni e/o provvedimenti emanati dal competente tribunale per i Minorenni di Milano;
- 2) **DI DARE ATTO** che detta comunità è struttura di accoglienza accreditata da Regione Lombardia;
- 3) **DI PRENDERE ATTO** che la quota giornaliera richiesta dalla Associazione Casa di Accoglienza "Madre della Pietà Celeste" per il ricovero dei minori e della madre è pari a:
 - € 65,00.= esente I.V.A. al giorno per ciascun dei n. 4 minori per i quali il Comune sopporta la spesa del 50% della retta di ricovero mentre il restante 50% verrà corrisposto dai Comuni di Mortara, Sant'Angelo Lomellina e Rosasco;
 - € 40,00 = esente I.V.A., al giorno per la madre dei citati minori. S.S., per la quale il Comune sopporta il 100% della retta di ricovero;
- 4) **DI DEMANDARE** alla Responsabile dei Servizi Sociali, l'assunzione, con proprio provvedimento, del relativo impegno di spesa e la successiva liquidazione delle somme in favore della suddetta Casa di Accoglienza;
- 5) **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza, con separata e successiva votazione unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs n. 267/2000.

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

(ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-01-2016

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime

PARERE: Favorevole

Data: 20-01-2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Samantha Pertile

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Marco Lorena

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Maurizio Gianlucio Visco

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi dal 09-02-2016 al 24-02-2016

Addì 09-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio

La presente deliberazione è copia conforme all'originale.

Addì 09-02-2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
Visco Dott. Maurizio Gianlucio

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- Comunicata ai capigruppo consiliari il 09-02-2016 ai sensi dell'art. 125 del testo Unico Enti Locali
- E' esecutiva il 19-02-2016 ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico Enti Locali:
 - Art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Visco Dott. Maurizio Gianlucio